

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(REALE)

NELLA SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1965

Riduzione del periodo di tirocinio degli uditori giudiziari

ONOREVOLI SENATORI. — È noto che l'Amministrazione della giustizia si dibatte attualmente tra gravi difficoltà, determinate dai larghissimi vuoti esistenti nell'organico dei magistrati di tribunale. Si tratta, certo, di una situazione contingente, che potrà entro non molti anni essere sanata con la piena attuazione dell'aumento dell'organico del personale della Magistratura, disposto con legge 4 gennaio 1963, n. 1.

Ciò non elimina, peraltro, l'obiettivo gravità della crisi in atto, eloquentemente espressa dalle cifre che riflettono le vacanze attualmente esistenti e quelle che si determineranno nei prossimi anni, in esito alle numerose promozioni che dovranno essere conferite (circa 1.500 vacanze).

Il presente disegno di legge ha lo scopo di apprestare uno strumento idoneo ad alleviare tale crisi, attraverso il ripristino della facoltà di conferire le funzioni giudiziarie agli uditori dopo sei mesi di tirocinio.

Non a caso si è parlato di ripristino, giacché la suddetta facoltà, attribuita all'Amministrazione con legge 31 ottobre 1942, n. 1352, fu quasi ininterrottamente esercitata, attraverso successivi provvedimenti di proroga o di ripristino, fino al 31 dicembre 1962.

È di tutta evidenza il notevole vantaggio che deriverebbe all'Amministrazione dall'approvazione del proposto disegno di legge,

diretto ad agevolare la copertura di una parte almeno dei posti vacanti nell'organico dei magistrati di tribunale, consentendo l'anticipato impiego degli uditori nominati in esito ai concorsi già espletati o da espletarsi nell'immediato futuro.

L'importanza del contributo che il proposto provvedimento apporterebbe alla normallizzazione di un settore tanto travagliato dell'Amministrazione della Giustizia deve indurre a superare le perplessità che potrebbero sorgere circa l'opportunità della riduzione del tirocinio, nei suoi riflessi sulla preparazione professionale dei magistrati di nuova nomina. L'esperienza del recente passato conforta d'altronde la convinzione che l'adozione del proposto provvedimento non dia luogo ad inconvenienti.

L'efficacia delle disposizioni proposte è limitata ad un quinquennio, decorrente dalla loro entrata in vigore. Si ritiene, infatti, che entro tale termine l'organico dei magistrati di tribunale possa essere completato.

L'articolo unico del disegno di legge prevede la facoltà di conferimento delle funzioni giurisdizionali agli uditori dopo almeno sei mesi di tirocinio. Tale facoltà spetta, ovviamente, al Consiglio superiore della Magistratura, previo motivato parere dei Capi delle Corti. È previsto che tale parere possa essere richiesto dopo cinque mesi di tiroci-

nio, il che consentirà un acceleramento della procedura di conferimento delle funzioni.

Gli uditori potranno essere destinati ad esercitare le funzioni sia presso i Tribunali e le Procure della Repubblica, sia presso le Preture.

Per intuitive ragioni di opportunità e di prudenza si è ritenuto di stabilire che non più di un uditore possa intervenire a comporre i collegi giudicanti, e di escludere espressamente la possibilità, per gli uditori, di fare le veci del Presidente del Tribunale o della Sezione, o di supplire il Procuratore della Repubblica, anche in via temporanea od in singoli atti di ufficio. Non è parso, peraltro, opportuno estendere l'efficacia di tali disposizioni limitative a tutto il periodo di **uditorato**, perchè ciò avrebbe comportato, durante il periodo di applicazione della proposta disposizione di legge, una deroga all'attuale disciplina delle funzioni degli udi-

tori, dettata dall'articolo 2, comma secondo, della legge 24 maggio 1951, n. 392, modificato con legge 23 aprile 1952, n. 415. Secondo tale norma gli uditori, dopo un anno di tirocinio, possono esercitare, senza limitazione alcuna, le funzioni attribuite ai magistrati di tribunale.

Una deroga meramente temporanea a tale disciplina sarebbe incongrua ed ingiustificata. Si è perciò precisato che le disposizioni limitative contenute nel disegno di legge cessano con il compimento di un anno di effettivo servizio.

Il presente disegno di legge non comporta oneri finanziari.

Il Consiglio superiore della Magistratura, cui è stato chiesto il parere prescritto dall'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, numero 195, nella seduta del 27 novembre 1964 ha deliberato di esprimere parere favorevole al disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Gli uditori giudiziari possono, dopo sei mesi di tirocinio, e previo parere motivato dei Capi di Corte, essere destinati, con funzioni giurisdizionali, nei Tribunali, nelle Procure della Repubblica presso i Tribunali e nelle Preture.

L'uditore non può fare le veci del Presidente del Tribunale o della Sezione, mancante o impedito; nè può supplire il Procuratore della Repubblica. Nella composizione dei collegi giudicanti non può intervenire più di un uditore con funzioni di giudice.

Le limitazioni di cui al comma precedente cessano con il compimento di un anno di effettivo servizio, in esso compreso il periodo di tirocinio.

Il parere dei Capi di Corte può essere chiesto dopo cinque mesi di tirocinio.

L'efficacia della presente legge è limitata a cinque anni dalla sua entrata in vigore.